



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 11.12.2006)



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

Art. 1 - Acque piovane.

I cortili, le aie, i giardini, gli orti e comunque tutta l'area di pertinenza degli edifici devono avere un'adeguata sistemazione della superficie, in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stitilicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc.

Tutti gli edifici devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana, che deve essere opportunamente incanalata nella rete di scarico privata defluente nella fognatura comunale, ove possibile, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe.

Ai sensi della legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario, con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 2 - Comunione di fossi.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune. Questo a norma dell'art. 897 del c.c.

Art. 3 - Divieto di immettere direttamente acque usate.

Nei corsi d'acqua a cielo aperto è vietato immettere direttamente acque usate, reflui domestici industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche.

Art. 4 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine; il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso: questo a norma dell'art. 913 del c.c.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Per l'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo, verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento fatte salve quelle relative alla materia urbanistico-edilizia, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Art. 5 - Espurgo di fossi, canali, tombimamenti.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti periodicamente espurgati e costantemente sgombri, in maniera che anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

I fossi o canali devono essere mantenuti costantemente puliti dalla vegetazione; in caso di sfalcio, detta vegetazione dovrà essere asportata dall'alveo.

I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti dai proprietari dei fondi limitrofi, oppure dai proprietari che li hanno realizzati, oppure dai loro successori ed aventi causa, previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente.

L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggetti a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei soggetti consorziati, dei proprietari e possessori a qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati o ricostruiti.

Nelle zone in pendio i fossi privati dovranno avere in genere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Art. 6 - Distanze per fossi, canali ed alberi.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto, di altezza non maggiore di 2,5 m, ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso dal confine delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

Art. 7 - Tutela ambientale e del paesaggio agrario

Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; in particolare:

a. filari alberati e vegetazioni riparia: vanno conservati e ripristinati, ove possibile, i filari alberati che delimitano la viabilità e che marcano l'orditura dei campi e le scarpate riparie. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

b. corsi d'acqua: nei tratti dei corsi d'acqua che rivestono particolare rilevanza specifica sotto il profilo ambientale sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. E' pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto presenti lungo i corsi. L'operazione di taglio è consentita solo nel caso di instabilità accertata delle piante e in tal caso le alberature andranno reimpiantate. E' vietata la tombinatura in assenza di un progetto di riordino idrogeologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avrà cura di utilizzare materiali tradizionali. Il risezionamento è ammesso a condizione che questo non danneggi le alberature presenti. Nel caso tale



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

operazione si dimostri indispensabile, sotto l'aspetto idraulico, è fatto obbligo della predisposizione di un apposito progetto di ricomposizione ambientale che preveda, in particolare il reimpianto della vegetazione rimossa.

c. viabilità rurale: sentieri, strade campestri e capezzagne costituiscono una maglia pressoché integra per l'accesso al territorio. Ne è prescritta la conservazione con divieto di chiusure e pavimentazioni con materiali impermeabili.

Art. 8 - Recisione di rami protesi e radici.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine intimato dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 9 - Tombinature.

Le tombinature potranno essere effettuate con tubi aventi il diametro minimo di 100 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei), previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; per il rilascio di tale autorizzazione è necessaria la presentazione di una relazione idraulica e un'analisi idrogeologica predisposta da tecnico competente.

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 100 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

Art. 10 - Prelievi di acque correnti.

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Genio Civile competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Art. 11 - Prelievi di acque sotterranee

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Art. 12 - Cartelli per esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenose possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di dare preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 13 - Derattizzazione e trattamenti contro la zanzara tigre.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

Chi occupa un alloggio a qualsiasi titolo (proprietario, conduttore, comodatario, assegnatario ecc.) è tenuto ad effettuare periodicamente interventi di derattizzazione sulle aree di pertinenza dell'immobile, al fine della salvaguardia della salute pubblica.

I soggetti di cui al primo comma devono inoltre, effettuare per le medesime aree pertinenziali, un trattamento antilarvale, contro la zanzara tigre, con periodicità quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre compresi, consistente nel deposito di apposite pastiglie da collocare nei depositi di acqua ferma (secchi, barattoli, bidoni, bacinelle, copertoni, sottovasi di piante, pozzetti, caditoie, ecc.).

Presso il Comune è disponibile apposito opuscolo informativo sulla zanzara tigre.

Nel caso di intestazioni particolarmente pesanti l'Amministrazione Comunale indicherà con ordinanza i trattamenti necessari con obbligo, per i detentori degli stabili o aree limitrofe, ad eseguire quanto disposto.

Art. 14 - Colture agrarie ed allevamenti limitazioni.

In genere possono essere coltivate le piante o allevati gli animali che si ritiene utile, purchè tali attività non costituiscano un pericolo e siano osservate le speciali norme di legge o i regolamenti.

Art. 15 - Difesa contro le malattie delle piante.

Nella evenienza di comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi, l'Autorità comunale eventualmente d'intesa con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, potrà impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.

Ai proprietari, ai conduttori dei diversi fondi e ad altri comunque interessati è fatto obbligo di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.

Art. 16 - Divieto di vendita ambulante di piante o sementi.

E' vietato il commercio ambulante in forma itinerante delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione, all'infuori dell'ipotesi in cui la vendita sia effettuata da parte del produttore agricolo.

E' concessa, previa autorizzazione, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.

Art. 17 - Aratura dei terreni.

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'arca destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1,00 ml dalla carreggiata stradale o del ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 2,00 ml, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso il proprietario medesima o ditta incaricata.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 18 - Atti vietati sulle strade e sul terreno.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto ecc.....

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o in altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato quanto sopra descritto, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via o del corso d'acqua.

Art. 19 - Cani a guardia degli edifici rurali.

Per i cani posti a guardia degli edifici non recintati, devono essere assicurate idonee misure atte a prevenire danni a persone o cose.

Art. 20 - Obbligo di denuncia in caso di malattie infettive degli animali.

I proprietari o detentori di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

Art. 21 - Isolamento per malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva i proprietari o i detentori degli animali ammalati, o sospetti di esserlo, dovranno fare denuncia all'Autorità sanitaria e dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno eventualmente impartite dalle competenti Autorità.

I proprietari o i detentori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria dovranno provvedere all'isolamento degli animali.

Art. 22 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.

Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 - Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981.

Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di:

- a) un minimo di 25 euro;
- b) un massimo di 500 euro.

Art. 24 - Pagamento in misura ridotta.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali accertate dal Corpo di polizia locale, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'articolo precedente, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, evo questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione notificando il provvedimento al trasgressore e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al competente settore comunale.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 25 - Rimessione in pristino.

Quando la trasgressione abbia recato danno al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Art. 26 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -
36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

ART. 1 - ACQUE PIOVANE.....	2
ART. 2 - COMUNIONE DI FOSSI.....	2
ART. 3 - DIVIETO DI IMMETTERE DIRETTAMENTE ACQUE USATE.....	2
ART. 4 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	2
ART. 5 - ESPURGO DI FOSSI E CANALI.....	2
ART. 6 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI.....	3
ART. 7 - TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	3
ART. 8 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI.....	4
ART. 9 - TOMBINATURE.....	4
ART. 10 - PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI.....	4
ART. 11 - PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANE.....	4
ART. 12 - CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE.....	4
ART. 13 - DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE.....	4
ART. 14 - COLTURE AGRARIE ED ALLEVAMENTI LIMITAZIONI.....	5
ART. 15 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE.....	5
ART. 16 - DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE O SEMENTI.....	5
ART. 17 - ARATURA DEI TERRENI.....	5
ART. 18 - ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO.....	6
ART. 19 - CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI.....	6
ART. 20 - OBBLIGO DI DENUNCIA IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI.....	6
ART. 21 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE.....	6
ART. 22 - SEPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE.....	6
ART. 23 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981.....	6
ART. 24 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	6
ART. 25 - RIMESSIONE IN PRISTINO.....	7
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE.....	7